



Sentenza emessa dal TAR Lazio in materia previdenziale Chiarimenti.

Segretari Provinciali SIULP Veneto

Nei giorni scorsi il TAR del Lazio si è pronunciato su un ricorso proposto in materia previdenziale da un gruppo di ricorrenti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, emettendo una sentenza di condanna a carico del Ministero della Difesa e quello della Funzione Pubblica.

Numerosi colleghi, venuti a conoscenza di tale sentenza, hanno ritenuto che oggetto della causa fosse il medesimo del ricorso collettivo in materia previdenziale proposto dal Siulp. E, in effetti, da una prima lettura del testo della pronuncia si potrebbe essere indotti ad una conclusione in questi termini. Ma così non è.

I Carabinieri ricorrenti avevano infatti agito per *“far accertare e dichiarare l'obbligo delle Amministrazioni intime a concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo relativo alla instaurazione della pensione complementare”*.

In altre parole i ricorrenti avevano intimato formalmente la loro Amministrazione ad avviare il procedimento per la *“costituzione di forme pensionistiche complementari come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica”*. Siccome le amministrazioni intime sono rimaste inerti, il TAR, *“precisato come nella fattispecie sussista l'obbligo per le Amministrazioni resistenti di provvedere sulle istanze dei ricorrenti atteso che tale obbligo discende direttamente dalla legge la quale ha individuato le modalità di attivazione della procedura rivolta a dare concreta attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto Sicurezza – difesa”*, ha accolto il ricorso, dichiarando *“l'obbligo per le resistenti amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo di cui è causa nel termine, che si ritiene congruo di indicare, di 180 giorni”*. In parole povere la sentenza del TAR stabilisce un importante principio, e cioè che la legge riconosce al personale del Comparto Sicurezza Difesa il diritto ad un trattamento previdenziale integrativo, e che quindi le rispettive amministrazioni hanno il dovere di attivarsi per la realizzazione delle condizioni affinché tale diritto possa essere effettivamente esercitato. Il che è un profilo di rilevante interesse per tutti gli appartenenti al Comparto Sicurezza che verrà senz'altro fatto oggetto di approfondimento nel caso in cui la sentenza venga confermata in grado di appello al Consiglio di Stato, essendo prevedibile l'impugnazione da parte delle Amministrazioni soccombenti. Ma è questione ben diversa da quella proposta dal Siulp con il ricorso collettivo, con il quale si era invece chiesta l'estensione del trattamento previdenziale *“retributivo”* per ciascuno dei ricorrenti a far data dalla modifica della nostra disciplina pensionistica (1995) e fino all'istituzione delle forme di previdenza integrativa previste dalla legge. Allo stato, in attesa di poter valutare eventuali effetti derivanti dalla pronuncia del TAR Lazio, pare di poter dire che l'unico dato certo è la riconosciuta sussistenza in capo a ciascun operatore del Comparto Sicurezza e Difesa del diritto ad accedere a forme di previdenza complementare, che sarebbe comunque attivata a proprie spese, nonché l'obbligo delle rispettive Amministrazioni di appartenenza di attivarsi per dare avvio al conseguente iter procedimentale.

Per chi fosse interessato, la sentenza, la nr. 09187/2011 del 23.11.2011 – sez. Prima bis del TAR Lazio, può essere reperita sul sito www.siulpverona.it, ovvero, inserendone gli estremi, sul sito www.giustizia-amministrativa.it.

Vicenza, 21 dicembre 2011



**Il Segretario Regionale
Silvano Filippi**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6994 del 2011, proposto da: Dimitri Anacar, Gianluca Capotosti, Marco Balducci, Francesco De Santis, Fulvio Franchi, Giuseppe Greco, Marco Quattrocchi, Maurizio Pappalardo, Tinosergio Spasaro e Umberto Uliva, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Paolo Emilio, 34;

contro

Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dip Funzione Pubblica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto sulla richiesta di attivare forme pensionistiche complementari - ricorso ex art 117 cpa

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dip Funzione Pubblica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori l'avv. Mandolesi Roberto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 19 luglio 2011, depositato nei termini, il Sig. Dimitri Anacar e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, militari dell'Arma dei Carabinieri, hanno proposto gravame per far accertare e dichiarare l'obbligo delle Amministrazioni intimare a concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo relativo alla instaurazione della pensione complementare, in quanto titolari di un interesse qualificato, e ciò in ossequio a quanto previsto, in materia, dal combinato disposto degli articoli 67 del D.P.R. n. 254/99, 74 della legge n. 388/2000 ed 1 della legge n. 243/2000.

I ricorrenti fanno presente di aver notificato in data 21 maggio 2010, al Ministero della Difesa ed al Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, atto di intimazione e messa in mora a concludere il suddetto procedimento entro il termini di 180 giorni dalla notifica del suddetto atto.

Persistendo l'inerzia delle Amministrazioni intimare, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo affinché questo Tribunale accerti e dichiari l'obbligo delle suddette Amministrazioni di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo di cui è causa.

Le Amministrazioni intimare si sono formalmente costituite in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Alla Camera di Consiglio del 5 ottobre 2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato.

Premesso che i ricorrenti, tutti militari (con varie qualifiche) appartenenti all'Arma dei Carabinieri, hanno proposto ricorso contro il silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulle loro istanze rivolte a sollecitare la conclusione del procedimento amministrativo concernente la costituzione di forme pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica, va evidenziato come detta previdenza integrativa debba realizzarsi attraverso una complessa procedura destinata a concludersi con provvedimento autoritativo, con la conseguenza che i soggetti interessati a tale pensione possono vantare soltanto un interesse legittimo, consistente nella pretesa affinché l'Amministrazione eserciti il proprio potere in proposito.

Essendo quindi titolari di una posizione giuridica legittimante i ricorrenti hanno esperito il rimedio previsto dagli art. 31 e 117 del codice del processo amministrativo per sentirsi dichiarare l'obbligo delle Amministrazioni intimare di concludere, mediante l'emanazione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo di cui sopra.

Va, inoltre, precisato come nella fattispecie sussista l'obbligo per le Amministrazioni resistenti di provvedere sulle istanze dei ricorrenti atteso che tale obbligo discende direttamente dalla legge la quale ha individuato le modalità di attivazione della procedura rivolta a dare concreta attuazione della "previdenza complementare" per il personale del comparto Sicurezza – Difesa.

Conclusivamente il ricorso va accolto, con la conseguente dichiarazione dell'obbligo per le resistenti Amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo di cui è causa nel termine, che si ritiene congruo di indicare, di 180

giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** nei sensi indicati in motivazione.

Condanna le resistenti Amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

La sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del Collegio per impedimento temporaneo del Presidente all'uso della mano destra.

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)